

Un'analisi alla luce del concordato preventivo in attesa delle norme del correttivo

DS6901

DS6901

Perdite pregresse con paletti

Da seguire le regole ordinarie entro il limite dei 2 mila euro

DI DUILIO LIBURDI

E MASSIMILIANO SIRONI

Perdite pregresse e di periodo al vaglio del risultato del concordato preventivo biennale: per le prime la norma prevede l'utilizzabilità con le regole ordinarie fermo restando il limite minimo di reddito di 2 mila euro che deve essere rispettato anche nel caso in cui, a fronte della concorrenza di componenti straordinarie fuori dall'accordo, il periodo di imposta si chiuda in perdita. Anche in questa seconda ipotesi, la perdita "effettiva" ma non utilizzata potrà essere oggetto di riporto secondo le ordinarie disposizioni normative e potrà essere scomputata al termine dell'efficacia dell'accordo. Le disposizioni di legge che regolano il concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2024 e 2025 pur non essendo ancora definitive in attesa del varo del correttivo, stanno evidentemente rappresentando uno snodo professionale fondamentale che potrà essere però completato esclusivamente dopo l'estate. In questo quadro ancora da definire si deve comprendere come debba essere gestita la posizione di quei contribuenti titolari di redditi di impresa che, ad esempio, hanno dichiarato perdite riportabili ai sensi dell'articolo 84 del Tuir e che devono comunque rispettare la soglia minima di reddito di 2 mila euro. Inoltre, va monitorata la posizione di altri contribuenti che, per effetto di componenti straordinari producono una perdita anche per il 2024 ovvero, ancora, quelle posizioni nelle quali l'utilizzo delle perdite pregresse conduce ad un risultato inferiore a quello minimo previsto dalla norma. Il primo caso è quello del contribuente che, avendo

sottoscritto l'accordo, ha un reddito positivo per il 2024 e perdite pregresse. Posto che le perdite in questione, in base a quanto previsto dall'articolo 16, comma 3 del dlgs 13 del 2024, possono essere riportate con le modalità ordinarie previste dagli articoli 8 ed 84 del TUIR, il principio è chiaro. E dunque se il reddito concordato ridotto dell'80% delle perdite pregresse si attesta su un limite superiore a 2000 mila euro nessun particolare problema è da segnalare. Cosa diversa è se il medesimo meccanismo portasse ad un reddito inferiore al minimo di 2 mila euro od addirittura se vi fossero perdite astrattamente utilizzabili a scapito integrale del reddito di periodi di imposta successivi. In queste ipotesi il tema è comprendere se la perdita "sterilizzata" potrà essere comunque utilizzata in futuro posto che, ai fini del rispetto del limite di 2000 euro, resterebbe inutilizzata una quota in via immediata. Da un punto di vista sistematico non appaiono esservi limitazioni di sorta posto che, in generale, il riporto a nuovo delle perdite non sconta limiti temporali e, dunque, una volta esaurito il concordato il meccanismo tornerà ad essere quello ordinario utilizzando anche la quota di perdita che non "serviva" ai fini della determinazione del reddito minimo da tassare. La norma nulla dispone, invece, in relazione al caso in cui il contribuente chiuda il periodo di imposta concordato con una perdita "effettiva" ma che non può essere fatta valere proprio in ragione del limite di reddito più volte ricordato e collegato in modo assoluto all'accordo sottoscritto dal contribuente. Il caso, evidentemente, potrebbe sus-

sistere nel momento in cui, idealmente, vi siano componenti negativi di periodo quali minusvalenze, sopravvenienze passive e, dopo il correttivo, anche perdite su crediti che, messi a confronto con il reddito concordato, determinano una perdita che, in assenza di concordato, viene scomputata con le regole ordinarie. Ad esempio, si potrebbe avere un reddito concordato per il 2024 pari a 30 mila euro ed una sopravvenienza passiva di 35 mila euro con il risultato che: in dichiarazione di periodo di imposta 2024, in assenza di concordato, si evidenzerebbe una perdita di 5 mila euro; per effetto dell'accordo per il 2024, il contribuente deve liquidare comunque l'imposta su 2 mila euro e cioè sul reddito minimo. Anche se la norma nulla afferma in relazione ad ipotesi come quella descritta appare del tutto evidente che dovranno trovare applicazione i principi generali dell'ordinamento, cosicché, una volta che il contribuente dovesse comunque decidere di determinare il reddito con le modalità ordinarie (perché dopo il primo biennio decide di non rinnovare l'accordo), le perdite in questione potranno essere utilizzate con le modalità ordinarie. Come pure appare legittimo concludere alla stessa maniera nel momento in cui il concordato, per effetto dell'intervento di una delle cause di decadenza non potesse fruire più del nuovo istituto.

— © Riproduzione riservata —

